



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio VIII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento";

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Lituania, Paese appartenente all'Unione Europea dalla sig.ra **Diana BASALANGOVIČIŪTĖ**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato Decreto Legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'attestazione rilasciata il 13 marzo 2018 dal competente Ministero dell'Istruzione e delle Scienze della Repubblica di Lituania, con la quale si dichiara che, ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36/CE, il titolo indicato nel dispositivo abilita ad insegnare la lingua tedesca nella Repubblica di Lituania, secondo i programmi delle scuole secondarie inferiori e superiori (con studenti da 11-18 anni), nonché come insegnante di educazione non formale (con studenti di qualunque età).

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato Decreto Legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni comprensivo della formazione didattica pedagogica;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto Legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 0000972 del 19.06.2018, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI, Ambito territoriale di Roma, trasmette il provvedimento prot. 5566 – A/28c del 12 dicembre 2018, con il quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "C. Colombo" di Roma ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata per gli insegnamenti in argomento;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata, integrato dalla misura compensativa sopra citata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato Decreto Legislativo n. 206/2007;

DECRETA

1 – Il titolo di formazione professionale così composto:

- Diploma di Laurea B N. 012683 "Filologijos bakalauro laipsni ir mokytojo kvalifikacija" (Filologia e Abilitazione all'insegnamento) conseguita il 27 giugno 2017 presso l'Università di pedagogia di Vilnius - Lituania

posseduto dalla cittadina lituana **Diana BASALANGOVIČIŪTĖ**, nata a Vilnius (Lituania) il 19 febbraio 1985, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come integrato dalla misura compensativa di cui al Decreto Direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente:

A25 Seconda lingua comunitaria Tedesco nella scuola secondaria di primo grado;
A24 Lingue e Culture Straniere (Tedesco) negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

2- Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo